

La presente licenza è inoltre subordinata alla segnaletica per la sicurezza della navigazione che sarà dettata al riguardo dal Comando Zona Fari e dei Segnalamenti Marittimi Taranto a seguito dell'invio della presente licenza di concessione definitiva per il tramite della competente Autorità Marittima.

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in **Vasto, Zona Industriale Punta Penna.**

Pescara, addì **21 OTT. 2019**

Il Responsabile dell'Ufficio  
Geom. Ettore MANTINI

I testimoni  
*(ANTONELLA D'ILARDO)*  
*(ROCCA ROCCA)*

IL DIRIGENTE  
Dott. Carlo AMOROSO

IL CONCESSIONARIO

*SILMAR SRL*  
*LEGALE RAPPRESENTANTE*  
*PAVONE CARLO*

Giunta Regionale d'Abruzzo

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI  
PESCARA  
Ufficio Territoriale di Pescara  
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara  
..... originale dell'atto qui  
registrato il **21 OTT 2019**  
n. **3234** serie **3**  
Versati Euro **200,00**  
..... **DUECENTO%**  
con Mod. F23 del **16/10/19**  
IL DIRETTORE TERRITORIALE

ASSISTENTE TRIBUTARIO  
MANUELA COSMI

**21 OTT 2019**



CONCESSIONE N. *1/2013*

REPERTORIO N. *1220*

REGIONE ABRUZZO

(C.F.80003170661)

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO  
Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese

LICENZA DI CONCESSIONE SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE

Visto l'istanza in data 29/01/2019 ed integrazione documentazione tecnica (Mod. D3 - SID) pervenuta il 10/06/2019 della ditta Abruzzo S.I.L.M.A.R. SRL intesa ad ottenere l'ampiamiento dello specchio acqueo in concessione per una superficie complessiva di mq. 1.125.000 (mq. 700.000 esistente + mq. 425.000 ampliamento) nel tratto di mare antistante la costa di Casalbordino destinata ad impianto di acquacoltura;  
Vista la Licenza di concessione n. 1/2013 del 6/08/2013, prorogata al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 291 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 24 del D.L. 24/06/2016, n. 113, commi 3-septies e 3-octies introdotti dalla legge di concessione n. 160 del 7/08/2016 "le concessioni demaniali marittime destinate alla pesca ed acquacoltura sono state prorogate al 31/12/2020";  
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza Regionale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura nella seduta del 2/07/2019 condizionato ad una superficie massima concedibile non superiore alla media delle concessioni in essere nella Regione Abruzzo per la medesima tipologia di utilizzo;  
Viste le pubblicazioni effettuate sulla prima richiesta sopra menzionata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione, mediante avviso datato 31/05/2019;  
VISTI i pareri espressi da: Capitaneria di Porto di Ortona tramite l'ufficio Circondariale Marittimo di Vasto fg. n. R.U. 0005695 del 29/07/2019; Comando Marittimo Sud fg. M\_D MARSUD00249298 del 17/09/2019; Conferenza Regionale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura nella seduta del 2/07/2019; Comando Zona Fari e dei Segnalamenti Marittimi Taranto fg. n.M\_D0002348 del 10/10/2019; Ufficio delle Dogane di Pescara autorizzazione n. 29277 dell'8/08/2019; Chiarimento fornito dall'Avvocatura Generale dello Stato su richiesta di parere promosso dal MPAFT con nota n. 0001932 del 5/06/2019 in merito all'applicabilità della estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per acquacolture e pesca di cui all'art. 1, comma 682 e 683 della L. 145/2018;  
VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;  
VISTA la Legge 494/97;  
VISTO l'art. 1, comma 682 e 683 della Legge 30/12/2018, n. 145;

CONCEDE

Alla ditta Abruzzo S.I.L.M.A.R. SRL (C.F. 02233510698 - REA CH - 162818) - Identificativo Domanda S.I.D. 59372 di occupare una zona demaniale marittima - specchio acqueo - di mq. 1.125.000 (mq. 700.000 esistente + mq. 425.000 ampliamento), situata nel tratto di mare antistante la costa del Comune di Casalbordino allo scopo di occupare, come da planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente licenza, uno specchio acqueo della superficie complessiva di mq. 1.125.000 (unmilioneventicinquemila,00), nel tratto di mare antistante la costa di Casalbordino, per il mantenimento ed ampliamento di un impianto di acquacoltura, avente forma rettangolare delle dimensioni di mt. 1.500 x mt. 750, con i vertici contraddistinti dalle seguenti coordinate:

PUNTO	100	101	102	103
	Spigolo impianto	Spigolo impianto	Spigolo impianto	Spigolo impianto
Coordinata Nord (X)	4676497,880	4677050,592	4676400,015	4675846,597
Longitudine				
Coordinata Est (Y)	2489072,229	2489555,922	2490309,436	2489894,520
Latitudine				

Con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € **9.266,85** (novemiladuecentosessantasei,85), riferito all'intera durata della concessione (15 anni) da sottoporsi a registrazione, determinato ai sensi della L. 296/96 e che per l'anno 2019 è fissato in € 617,79 (tremilaottocentoottantadue,72)


21.10.2019 ORIGINAL

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti e nei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 15 (quindici) dal 21/10/2019 al 31/12/2033 avendo il concessionario pagato il canone e la relativa imposta regionale impostogli.

Si rilascia la presente licenza subordinata condizioni che seguono:

1. in caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nell'area demaniale, il La Regione Abruzzo avrà però sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
2. parimenti il La Regione Abruzzo avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;
3. nei suddetti casi di revoca della concessione e dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato alla Regione Abruzzo sulla semplice intimazione del La Regione Abruzzo, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa;
4. qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, la Regione Abruzzo avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionari, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che la Regione Abruzzo avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione;
5. il concessionario sarà direttamente responsabile verso la Regione Abruzzo dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
6. non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa agli organi di controllo delle amministrazioni interessate;
7. nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
8. il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale;
9. eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione; L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;

10. sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> del Regolamento al Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del regolamento al Cod. Nav.);
11. Il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una compagnia di Assicurazione, contro i danni dal fulmine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione della Regione Abruzzo avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per rièristinare l'attuale efficienza delle opere;
12. ai sensi dell'art. 17 Reg. al Cod. Nav. Il concessionario deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
13. la Regione Abruzzo ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 Reg. al Cod. Nav., l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
14. ove indicato, il canone di cui alla presente concessione è provvisorio. Il concessionario si obbliga perciò a versare all'Erario l'eventuale differenza in sede di determinazione definitiva a norma di legge del canone stesso;
15. il concessionario si impegna inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolato presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI, fino al termine della concessione.
13. Il presente titolo concessorio suppletivo secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 682 e 683 della L. 145/2018 ed osservanza del chiarimento fornito dall'Avvocatura Generale dello Stato su richiesta di parere promosso dal MPAFT con nota n. 0001932 del 5/06/2019 in merito all'applicabilità della estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per acquaculture e pesca di cui all'art. 1, comma 682 e 683 della L. 145/2018;



Giunta Regionale d'Abruzzo